



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEL MONTONE

Scuole dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado

Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Dovadola - Portico e San Benedetto –
Rocca San Casciano (FC)

Sede Dirigenza: Scuola Secondaria di 1° grado *Dante Alighieri* Viale Marconi n. 123
Castrocaro Terme e Terra del Sole

Tel. 0543/767183 - Fax 0543/769154 - mail foic808001@istruzione.it C. F. 92046490402

Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella seduta del 30 giugno

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n° 20, art. 3/2;

VISTO il Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008;

VISTO il D. L. 1/7/2009, convertito, con modificazioni nella L. 3/8/2009 n.102;

VISTA la deliberazione 20/2009/P della Corte dei Conti;

VISTA la deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n.6;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;

VISTO L'art. 32 comma 4, l'art. 33 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001;

VISTA la circ. n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

VISTO il Regolamento d'Istituto

a voti unanimi espressi in termini di legge

DELIBERA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 40 del Decreto interministeriale n. 44 dell'1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazioni d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, a tal fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

Art.2 - Requisiti professionali

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di docenti esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con

soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno, quindi:

1. Titolo di studio
2. Curriculum del candidato:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - esperienze metodologiche – didattiche
 - attività di libera professione nel settore
 - corsi di aggiornamento
 - pubblicazioni e altri titoli
 - competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche;
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto;
- Può essere previsto un colloquio con una valutazione del Dirigente o della commissione.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna, in quanto il contratto è stipulato con un soggetto esterno non con persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che l'Istituto ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, l'Istituto dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione hanno individuato per fornire la prestazione.

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

- 1) Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF), individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola o sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
- 2) Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - a) L'oggetto della prestazione;
 - b) La durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c) Il corrispettivo proposto per la prestazione.
- 3) I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
- 4) Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 4 - Determinazione del compenso

- 1) Il consiglio di Istituto determina il criterio relativo al compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora:
 - a. Euro 30,00 lordo stato (comprensivo di ogni onere)
 - b. Euro 50,00 lordo stato (comprensivo di ogni onere) se trattasi di alta specializzazione (per esempio docente universitario)

- 2) Nell'ambito di detto criterio, il Dirigente Scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
- 3) In casi particolari, in relazione al tipo di attività, all'impegno professionale richiesto e al particolare valore dell'esperto, il Dirigente Scolastico, sentiti i membri della Commissione Incarichi di cui all'articolo successivo, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
- 4) Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste, o nel caso in cui l'intervento sia limitato a massimo due interventi.
- 5) Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
- 6) Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
- 7) Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto esterno effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
- 8) Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato

Art. 5 - Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale (il referente dei progetti inclusi nel POF), in collaborazione con il docente referente di progetto o da un'apposita commissione formata da docenti, all'uopo nominata.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2.

Sarà compilata una valutazione comparativa, assegnando un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

- a. curriculum complessivo del candidato;
- b. contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- c. pubblicazioni e altri titoli;
- d. livello di qualificazione professionale e scientifico dei candidati;
- e. congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- f. eventuali precedenti esperienze didattiche;
- g. esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto;
- h. Colloquio con il Dirigente o con apposita commissione

Art. 6 - Stipula del contratto

- 1) Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
- 2) Nel contratto devono essere specificati:
 - a) L'oggetto della prestazione;
 - b) I termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c) Il corrispettivo della prestazione indicata al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - d) Le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - e) Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti di recesso unilaterale.
- 3) Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica degli obiettivi raggiunti, se prevista, e l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
- 4) La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

- 5) I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.
- 6) Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione e di recesso.
- 7) E' istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti con esperti esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 7 -Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o in coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazioni alla funzione pubblica

- 1) Ai fini della stipula dei contratti disciplinari dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI

ISTITUTO

Insegnante Elisa Camporesi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

ISTITUTO

Sig.ra Carla Nannini

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Anna Starnini

Castrocaro, 30 giugno 2015